

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario "RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli

N° 24/2016

Napoli 4 Luglio 2016 (\*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE ATTUATO A SEGUITO DI UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12823 DEL 21 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 12823 del 21 giugno 2016, ha nuovamente statuito che <u>il licenziamento del dirigente, intimato a seguito di una riorganizzazione aziendale, è pienamente legittimo, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, laddove le funzioni, dallo stesso espletate, vengano affidate ai soci della medesima società.</u>

Nel caso in disamina, un dirigente, responsabile delle vendite, veniva licenziato in quanto, a seguito di una riorganizzazione interna, le sue funzioni erano state affidate ai soci della medesima società in nome collettivo.

Soccombente in I° grado, l'azienda trovava pieno soddisfo in appello.

Il dipendente ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato della Corte territoriale, hanno evidenziato che <u>il licenziamento del dirigente è pienamente legittimo, in osseguio al dettato costituzionale sancito</u>

dall'art. 41, se, nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, al fine di ridurre i costi, le sue funzioni vengono attribuite ai soci della medesima società.

Pertanto, atteso che nel caso de quo <u>l'azienda aveva operato secondo i</u> principi di correttezza e buona fede, al solo fine di ridurre i costi aziendali, affidando il ruolo di responsabile delle vendite ad uno dei soci della medesima società in nome collettivo, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso datoriale.

LA MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO ASSUME I CARATTERI DELLA VIOLENZA MORALE SE E' DIRETTA A CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INGIUSTO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12215 DEL 14 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 12215 del 14 giugno 2016, ha stabilito che non costituisce ipotesi di annullamento delle dimissioni la condotta del datore di lavoro che, in alternativa, prospetti al lavoratore dimissionario, in relazione all'illecito commesso, la possibilità di denuncia alle competenti autorità. Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Salerno, confermando la sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento comminatogli previa dichiarazione di annullamento delle dimissioni rese.

In particolare, il lavoratore, svolgendo su una nave da crociera mansioni di addetto alla vendita di prodotti *food* e non *food*, era stato <u>sorpreso ad intascare una banconota di euro 50,00</u> alla presenza del commissario di bordo. Nel corso di un interrogatorio disposto dai superiori gerarchici gli fu riferito che sarebbe stato <u>denunciato alle competenti autorità</u> o, <u>in alternativa</u>, avrebbe dovuto <u>rassegnare le proprie dimissioni</u>. Il lavoratore, al fine di evitare la denuncia, prontamente aveva sottoscritto la lettera di dimissioni e successivamente gli fu consegnata una lettera di contestazione degli addebiti con sospensione cautelare.

Sulla base dell'accaduto, <u>la Corte d'Appello aveva ritenuto valide le</u> <u>dimissioni</u>.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore lamentando che, invero, il proprio atto unilaterale di recesso era stato estorto con violenza, giacché

<u>condizionato</u> dalle conseguenze connesse ad un'eventuale denuncia ai Carabinieri.

Orbene, <u>la Suprema Corte ha rigettato il ricorso</u> ed ha evidenziato che <u>la minaccia di far valere un diritto</u>, come la possibilità di denunciare fatti penalmente rilevanti, <u>assume i caratteri della violenza morale</u>, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., <u>soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto</u>, ovvero di un <u>risultato abnorme</u> rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo.

Nella specie, hanno concluso gli Ermellini, <u>la paventata denuncia</u> alle Autorità competenti <u>non si appalesava immotivata</u> e strumentale, avuto riguardo al comportamento del lavoratore, ma <u>costituiva un diritto pienamente</u> <u>esercitabile</u> dal datore di lavoro.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DEDUCIBILITA' AMMESSA SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA DELIBERA ASSEMBLEARE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 11779 DELL' 8 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 11779 dell'8 giugno 2016, ha statuito che ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori, non è sufficiente che gli stessi siano stati genericamente inseriti all'interno della delibera di approvazione del bilancio, ma che è necessaria un'esplicita delibera assembleare con cui si approvi la misura del compenso degli amministratori.

#### IL FATTO

A carico di una società l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere due avvisi di accertamento con i quali si disconosceva la deducibilità del compenso agli amministratori poiché mancava una specifica delibera assembleare.

Entrambi gli avvisi venivano prontamente impugnati dinanzi al Giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, annullava la pretesa.

In particolare, la C.T.R. rilevava che trattandosi di una società di capitali a ristretta base (due soli soci anche amministratori), <u>l'assemblea totalitaria</u> di approvazione del bilancio poteva contenere anche argomenti non

# <u>inseriti nell'ordine del giorno</u>, con la conseguenza che <u>tale delibera poteva</u> <u>valere ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori</u>.

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Orbene, i Giudici nomofilattici, uniformandosi ad un orientamento consolidato di legittimità in materia, con la sentenza de qua hanno (ri)affermato che qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, posto che:

- ➤ la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;
- ➤ la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ);
- la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.);
- il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.).

Conseguentemente, hanno affermato gli Ermellini, "l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori, e ciò anche ai fini funzionali di una certezza del costo" (cfr. ex plurimis Cass. n. 20265/2013; Cass. n. 22761/2014; Cass. n. 17673/2013; Cass. sez. un. n. 21933/2008; Cass. n. 28243/2005; Cass. n. 5349/2014).

Nel caso in specie, hanno concluso i Giudici delle Leggi, la C.T.R. non si è uniformata, "in quanto ha riconosciuto quali costi deducibili della società i compensi corrisposti agli amministratori ammettendo che gli stessi potevano essere genericamente inseriti all'interno della delibera di approvazione del bilancio senza tuttavia verificare non solo che la questione fosse stata

esaminata in sede di approvazione del bilancio ma, anche l'esistenza di un'approvazione specifica della proposta di determinazione dei compensi agli amministratori."

Per i motivi suddetti la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

IL PROFESSIONISTA, PRESTANDO LA PROPRIA CONSULENZA, HA IL DOVERE DI FORNIRE AL CLIENTE OGNI INFORMAZIONE UTILE DI SUA CONOSCENZA, PUR SE NON RIENTRANTE SPECIFICAMENTE NELL'OGGETTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

### CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 13007 DEL 23 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 13007 del 23 giugno 2016, ha statuito che il professionista, nello svolgere la sua normale attività di consulenza, deve agire rispettando il pieno dovere di diligenza, che obbliga anche la valutazione di questioni che non rientrano specificatamente nell'ambito della propria attività professionale e, più specificatamente, di fornire al cliente tutte le informazioni utili di sua competenza e di sua conoscenza.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, confermando un proprio precedente orientamento, hanno accolto *in toto* le doglianze di un cliente relativamente ad un professionista che non aveva suggerito l'impugnazione in Cassazione di una sentenza sfavorevole emessa dal Giudice di Merito. Il professionista in parola è stato chiamato in giudizio per l'accertamento della responsabilità professionale e il conseguente pagamento delle somme imputate al cliente ricorrente, che lo aveva incaricato di una consulenza avverso un avviso di accertamento confermato in sede di appello, in quanto non procedendo nei termini perentori per l'impugnazione in Cassazione, lasciava il proprio cliente senza chiarimenti e/o indicazioni su come procedere, tant'è che la decisione è divenuta definitiva. Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno accolto il ricorso del cliente che sosteneva di aver affidato al professionista una consulenza tecnico-giuridica finalizzata proprio a conoscere i rimedi per la tutela dei propri diritti ritenuti lesi con l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione Finanziaria, fondando le proprie motivazioni sul **dovere di diligenza che è alla base dell'attività** 

professionale e che, come disciplinato dagli artt. 1176, c.2, e 2236 C.C., deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Pertanto, nel caso specifico, con la richiesta di consulenza tecnico-giuridica, il professionista sarebbe stato incaricato di un onere informativo specifico sull'esistenza del rimedio del ricorso in Cassazione, dei termini e delle modalità per la sua proposizione e dell'eventuale necessità di rivolgersi ad un avvocato abilitato per tali controversie.

In *nuce*, per la S.C., la consulenza richiesta presuppone, sulla base del dovere di diligenza professionale, di fornire tutte le informazioni utili di propria diretta competenza, oltre che gli elementi di cui è a conoscenza al fine di consentire al cliente una propria ed autonoma decisione, ancorché fosse necessario rivolgersi ad altro professionista per il successivo contenzioso. Infatti, il fatto che il professionista non fosse abilitato a promuovere ricorso in Cassazione non può far escludere le sue responsabilità.

LA FALSIFICAZIONE DEI DATI AZIENDALI SE CONOSCIUTA E TOLLERATA NON INTEGRA LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

## CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12910 DEL 22 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12910 del 22 giugno 2016**, conferma l'illegittimità dei licenziamenti comminati a dei lavoratori per falsificazione dei dati contabili di produttività, qualora detta falsificazione fosse conosciuta e tollerata dalla società datrice.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, che aveva condannato la società a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, disponeva il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Le motivazioni a sostegno dell'illegittimità del licenziamento venivano riscontrate sulla base di una prassi consolidata e tollerata dalla società, tesa ad un bilanciamento nel lungo periodo dei dati contabili con quelli reali, al fine di tenere gli standards di produttività conformi ai budget preventivati. Inoltre, non veniva riscontrata alcuna conseguenza in termini economici a carico dell'azienda.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, in ordine ai vari motivi posti a base del ricorso, relativamente alla questione legata alla giusta causa di licenziamento, hanno rammentato che i fatti devono sempre essere valutati in base alla portata oggettiva e soggettiva, alle circostanze nelle quali i fatti sono stati commessi e l'intensità dell'elemento intenzionale. Difatti, come precisamente ricostruito dai Giudici di merito, la condotta assunta dai lavoratori, sotto il profilo soggettivo, è priva di concreto valore, innestandosi al contrario in una prassi aziendale consolidata e ben nota ai vertici, impartendo essi stessi delle direttive in tal senso.

In conclusione, i Giudici hanno respinto il ricorso e condannato la società ricorrente.

#### Ad maiora

## IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(\*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro